



COMUNE di DELIA

Sportello Unico per le Attività Produttive

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N°27 del 13.05.2015

Regolamento per il commercio su aree pubbliche

PARTE I - Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale n°18\95 come modificata dalle ll.rr. n° 2/96 e n° 28/99. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte. Per “aree pubbliche” si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Art.2 - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art 5 della legge n. 114/98. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:

Tipo A) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e per almeno cinque giorni la settimana;

Tipo B) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

Tipo C) quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie “A” e “B” è subordinata all'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia “C” del Comune dove risiede l'istante; nonché l'avvenuta presentazione della SCIA al SUAP del comune.

Art.3 - Domanda e modalità di presentazione della stessa

La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP del comune a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo.delia@pec.it . Nella domanda il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della legge 114/98. Limitatamente al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande, il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 l.r. n° 28/99 e dell'art.3 comma 1 lett.a) del Decreto Legge 04/07/2006 n.223 convertito nella Legge 04 agosto 2006 n.248. Inoltre va presentata la documentazione per il tipo di attività descritta nella “Guida alla compilazione della Domanda Unica Sistema regionale degli Sportelli Unici” riportata nel sito web istituzionale del comune, nel link “SUAP”, utilizzando la modulistica riportata nel link medesimo.

Art.4 - Posteggi

1. Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dall'Amministrazione per un periodo di tempo pluriennale o temporaneo per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. In occasione di riunioni straordinarie di persone, tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Art.5 - Rilascio del provvedimento relativo alla concessione/autorizzazione del suolo pubblico

1. Contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento.

Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente Ufficio nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità

civile e penale per eventuali danni o lesione di diritti di terzi, connessi al rilascio della occupazione.

2. Nelle aree a posto fisso di tipologia "A" è consentita la vendita delle merci anche con l'ausilio delle "bancarelle".

3. Sono vietate le costruzioni di prefabbricati di ogni tipo: fissi o amovibili.

Art.6 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che concede l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- d) di provvedere al versamento delle tasse alle scadenze stabilite attraverso la convenzione, del pagamento della TOSAP e della tassa sui rifiuti.

2. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art.7 - Decadenza della concessione del posteggio

1. La concessione decade contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.

2. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione, altresì:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione/autorizzazione (pari a 13 assenze);
- d) la mancata occupazione del suolo per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto;
- e) il mancato pagamento delle tasse o di una rata di esse entro i termini stabiliti dai vigenti regolamenti, comporterà, altresì, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti alla vigilanza.

3. Nel caso in cui il termine per il pagamento sia compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre, la decadenza interviene in caso di mancato versamento della tassa entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativa al periodo di effettiva occupazione.

5. La Polizia Municipale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento del Dirigente, la decadenza.

Art.8 - Revoca della concessione /Aut. Rinuncia – Sub ingresso

1. Il Dirigente può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 30 del presente regolamento, la concessione/autorizzazione del posteggio per motivi di pubblico interesse. Sono fatte salve le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito o nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili purché non assegnati e sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di concessione, oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale, nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienicosanitario o per altri motivi di pubblico interesse; tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato.

4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

5. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:

a) decesso del titolare - in tal caso l'Ufficio, ricevuta o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà a questi ultimi la revoca della concessione e l'eventuale tassa da restituire verrà calcolata dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, salvo il caso di subentro degli eredi;

b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

d) rinuncia del concessionario: il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale.

Qualora la tassa sia già stata versata, al concessionario spetterà il rimborso della stessa dalla data di effettiva rinuncia.

Resta dovuta la tassa per il periodo antecedente la rinuncia, con riferimento al periodo di occupazione indicato nell'atto di concessione, indipendentemente dall'avvenuta occupazione o meno dell'area da parte del titolare.

Ove sia stato concesso il pagamento rateale della tassa, l'importo non dovuto può essere detratto dall'importo dell'ultima rata, se la medesima non è ancora scaduta e non è ancora stata versata. In caso di sub ingresso al subentrante spetta il pagamento della tassa dalla data di decorrenza degli effetti dell'atto di compravendita o di affitto e in caso di assegnazione di posteggi liberi dalla data di decorrenza dell'assegnazione medesima.

Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;

e) richiesta di sub ingresso - in tal caso l'Ufficio, una volta accertato che la concessione non può permanere in capo al titolare per sub ingresso nella titolarità dell'atto di concessione ad esercitare un'attività, la stessa è opportunamente attribuita all'utente subentrante, sempreché sussistano le

condizioni di cui all'art. 2 e non ci sia necessità di pubblico uso, a decorrere dalla data indicata nel contratto di compravendita o di affitto.

Il subentrante ha l'obbligo di presentare istanza di sub ingresso entro e non oltre 180 giorni dall'atto di compravendita o affitto, pena la decadenza dell'assegnazione del posteggio.

6. Se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento della tassa, si provvede alla restituzione della tassa in più pagata, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione, mentre il subentrante dovrà provvedere al versamento della tassa:

- a) in caso di versamento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo;
- b) in caso di versamento rateale la prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare la concessione, le rate successive entro le scadenze ancora utili di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

7. Se invece al momento della presentazione della richiesta di sub ingresso non sono ancora decorse tutte le scadenze utili per il versamento rateale della tassa e le ultime rate non sono ancora state versate dal precedente titolare, da queste ultime potrà essere decurtato l'importo della tassa relativo al periodo successivo alla data di sub ingresso.

Il nuovo titolare dovrà versare la tassa di competenza entro i termini di cui ai sopra citati punti n. 1 e 2.

8. La tassa non viene rimborsata in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra la tassa complessivamente dovuta per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quella eventualmente già versata dal precedente titolare.

9. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la concessione/autorizzazione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.

10. In caso di morosità il trasferimento dell'azienda, sia in gestione che in proprietà è subordinato al pagamento da parte del cedente della tasse pregresse dovute per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.9 - Titolarità della concessione

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo personale per cui non è consentita la sub-concessione.

2. E' ammesso lo svolgimento dell'attività commerciale da parte del concessionario nel posteggio assegnato direttamente e personalmente dal titolare della concessione o a mezzo di soggetto preposto allo svolgimento dell'attività stessa, appositamente indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere al concessionario, per successione o per cessione di azienda, deve farne preventiva richiesta al Comune con le modalità di cui all'art.3, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento delle tasse dovute.

Art.10 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 10 anni dalla data della concessione/autorizzazione, ferma restando la possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Non è comunque richiesta la concessione:

- a) per coloro che esercitano il commercio itinerante; per costoro non è richiesto il pagamento della TOSAP e della tassa sui rifiuti, sempre che l'esercente non può esporre la merce occupando suolo pubblico;

b) per le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (ambulanti precari); per tali occupazioni rimane l'obbligo del pagamento della TOSAP e della tassa sui rifiuti giornaliera.

Art.11 - Tariffe per la concessione

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e sui rifiuti sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...).

Art.12 - Soggetti tenuti al pagamento delle tariffe

1. E' obbligato al pagamento della tassa di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. In quest'ultimo caso il pagamento non comporta l'acquisizione di diritto al posteggio stesso.

Art.13 - Versamento delle tasse

1. Il versamento delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico e per i rifiuti va effettuato:
 - a) su apposito conto corrente postale del Comune intestato a: "COMUNE DI DELIA - Versamento Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - Servizio Tesoreria;
 - b) per gli ambulanti "precari" al mercato settimanale, direttamente all'incaricato nominato dal Comune, delegato alla riscossione, in servizio presso il mercato.
 - c) Il versamento deve essere effettuato prima di accedere al posteggio assegnato e copia della ricevuta verrà consegnata al del comune incaricato.
2. Per le occupazioni permanenti:
 - a) per le nuove concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate nel corso dell'anno, il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione e per le occupazioni già in essere, il versamento va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Se tale data ricade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo;
 - c) la tassa deve essere corrisposta in un'unica soluzione;
 - d) è ammessa la possibilità di pagamento rateale secondo quanto previsto dal vigente regolamento della Tosap;
3. Per le occupazioni temporanee: la tassa deve essere versata, all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;

Art.14 - Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per il rinnovo del le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo al SUAP almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo, con le modalità previste all'art.3.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare al SUAP con le modalità di cui all'art.3, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.

5. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione.

Per quanto non previsto da questa prima parte del presente regolamento si applicano tutte le altre disposizioni contenute nei Vigenti Regolamenti Comunali sulla TOSAP e sulla tassa sui rifiuti, se introducibili su aree pubbliche.

Art.15 - Anagrafe della concessione

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

PARTE II - Disposizioni relative alle forme di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 l.a) e b) L.R. n.18/95

CAPO I

Art.16 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno indicare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui al D. Lgs. n.228/2001.

2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere altresì indicati:

- a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.17 - Aree di mercato istituite

Per l'esercizio del commercio di tipo "B" attualmente sono istituite le seguenti aree mercatali:

1. Via A. Moro, piazza Toronto, parte del Viale della Repubblica e parte del Viale L.Russo .

Art.18 - Planimetrie

1. Presso gli uffici SUAP, Tributi e Polizia Municipale ognuno per le proprie competenze, dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla.

CAPO II - Disposizioni relative al commercio su aree di tipo A e B

Art.19 - Criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'art.1 comma 2 lettere a) e b) della L.R. 1 marzo 1995 n.18.

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 comma 2 lettere a) e b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per la quale sia stata inoltrata istanza.

2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulta formulata l'istanza.

3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola concessione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone,

ma non si applica a chi, al momento d'entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

4. La domanda di rilascio della concessione/autorizzazione è presentata con le modalità di cui all'art.3.

5. Le domande di rilascio della concessione/autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di presentazione tramite posta elettronica certificata.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del numero di protocollo.

6. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine previsto dal D.P.R. N°160/2010. Trascorso detto termine, senza che l'amministrazione abbia comunicato il provvedimento finale adottato, si applicano le disposizioni previste dall'art.20 della Legge N°241/90.

Art.20 - Criteri d'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione/autorizzazione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, la regolarità dei pagamenti, nonché la maggiore anzianità d'autorizzazione con riferimento alla data di presentazione della comunicazione d'inizio attività ai sensi degli artt. 2 e 4 del Decreto Lgs. n.228/2001 e dell'art. 22 della L.R. 10/91.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art.21 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della

concessione/autorizzazione per il solo periodo di non occupazione.

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta .

2. Nel caso d'aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per la durata di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

a) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;

b) maggiore anzianità d'esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del Registro delle imprese. In caso d'autorizzazione rilasciata per conferimento d'azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data d'iscrizione del dante causa;

c) il 20% dei posti disponibili deve essere riservato ai giovani imprenditori (età massima 35 anni) che ne facciano richiesta avendo i requisiti previsti dalla legge.

Art.22 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi, situati sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera, avviene sulla base degli eventuali posti disponibili e, mediante sorteggio effettuato sul luogo del mercato ed alla presenza della polizia municipale.

Art.23 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione/autorizzazione

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.

2. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio, per mancato pagamento della tassa di occupazione;
- b) perdita dei requisiti morali;
- c) quanto richiamato nell'art.7 del presente regolamento.

Art.24 - Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

1. Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della l.r 18/95 l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.

3. Il Dirigente provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

Art.25 - Commissione di mercato.

1.E' istituita una commissione di mercato, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, come modificata dalla L.R. N°2/96, eletta nei modi stabiliti con la determinazione sindacale N°23 del 30.09.2014 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art.26 - Funzionamento della Commissione di mercato.

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.

2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato, di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.

3. Presidente della Commissione è il Sindaco o un Assessore da lui delegato.

4. Le riunioni della Commissione saranno valide se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.

7. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione, che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

9. Alla predetta Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il funzionamento del Mercato e dei servizi di cui dispone e per quant'altro previsto dalla legge.

10. Per i componenti della commissione non sono previsti gettoni di presenza.

CAPO III - Commercio su qualsiasi area in forma itinerante. (Tipo C)

Art.27 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 ,c. 4 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, come modificato e regolamentato dall'art.20 l.r.28/99.

Art.28 - Rilascio nulla osta Art. 2 L.R. 18/95

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni , è subordinato alla presentazione di

apposita Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune, con le modalità e i modi previsti dall'apposito regolamento.

Art.29 - Tempo di sosta consentito

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e successive integrazioni e modificazioni e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi D.Lgs n. 228/2001, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno cento metri.
2. Non è consentito all'operatore di disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art.30 - Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di centocinquanta metri dal limite dell'area individuata come di mercato.
3. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

Art.31 - Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n° 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla legge reg.28/99 rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.

CAPO IV - Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per le fiere - mercato o sagre

Art.32 - Definizione

1. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.
2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art.33 - Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati o sagre

1. La localizzazione, l'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.
3. La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento può istituire in forma sperimentale, e per non più di 12 mesi complessivi (ivi comprese eventuali proroghe) nuovi mercati, anche rionali, previo parere delle commissioni consiliari competenti e della commissione mercato.

Art.34 - Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere mercato

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, almeno 75 giorni prima dall'inizio della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 15 giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, per tutta la settimana.
4. Nei mercati o nelle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
In tale ipotesi il titolo di priorità di cui al comma terzo può farsi valere solo in presenza di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla L. 19 maggio 1976, n. 398.
5. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore munito dell'autorizzazione per il commercio di cui all'art. 1 comma 2 lett.c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e successive modificazioni, secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nella fiera comprovato dall'ufficio competente dai versamenti TOSAP;
 - b) data inizio attività comprovata dal certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati per sorteggio.
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinunci dopo l'assegnazione o che lo ceda impropriamente a terzi non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria ed è sanzionato per inosservanza alle presenti norme.

Art.35 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.
2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art.36 - Norme in materia di funzionamento delle fiere e del mercato

1. La fiera e il mercato sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'eventuale erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera o del mercato in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'Azienda Sanitaria.

5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle aree nella quale insiste la fiera, e/o il mercato.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete e nel rispetto dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia di inquinamento acustico.
10. È consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

CAPO V - Concessioni temporanee e mercati straordinari.

Art.37 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di concessioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla l.r. 18/95 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Non è consentito, nella zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di concessioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le concessioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.
4. Il rilascio delle concessioni temporanee può essere limitata anche in relazione a determinate tabelle merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art.38 - Coordinamento delle attività e dei progetti

1. Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle concessioni temporanee la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;

- b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - c) le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
 - d) l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.
3. Qualora l'ufficio competente non provveda al rilascio delle autorizzazioni temporanee con la indicazione della data di relativa scadenza, il possesso da parte dei singoli operatori della ricevuta di avvenuta trasmissione della richiesta di autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea .

Art.39 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove concessioni temporanee.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario é comunque dovuto il pagamento della relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Art.40 - Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Art 41 - Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico

1. Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento é subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

Art.42 - Normativa igienico-sanitaria

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto della normativa in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.
4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, é vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art.43 - Rispetto della normativa Igienico-Sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, e successive modificazioni e integrazioni oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.

3. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, oltre la Polizia municipale, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con l'Azienda Sanitaria.

Art.44 – Aree pubbliche e di mercato settimanale

1. Il numero dei posteggi nelle aree di mercato settimanale viene individuato in numero di cinquanta.

Relativamente alle aree dove tale attività potrà essere esercitata e all'individuazione del settore merceologico, si dà mandato al Sindaco mediante proprio atto.

Art.45 - Divieti

1. Nell'ambito dei mercati è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

2. E' vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.

3. E' vietato occupare qualsiasi spazio pubblico per l'esercizio del commercio, senza la preventiva autorizzazione.

Art.46 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrono ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7/bis del D.lgs 18.8.200 n°267, di una somma che va da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500,00

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.47 - Rinvio alle norme generali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa di cui alla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le vigenti leggi in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno abrogate tutte le precedenti disposizioni.

Sommario

PARTE I - Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.....

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Rilascio dell'autorizzazione	
Art.3 - Domanda e modalità di presentazione della stessa	
Art.4 - Posteggi	
Art.5 - Rilascio del provvedimento relativo alla concessione/autorizzazione del suolo pubblico	
Art.6 - Obblighi del concessionario	
Art.7 - Decadenza della concessione del posteggio	
Art.8 - Revoca della concessione /Aut. Rinuncia – Sub ingresso	
Art.9 - Titolarità della concessione	
Art.10 - Durata delle occupazioni	
Art.11 - Tariffe per la concessione	
Art.12 - Soggetti tenuti al pagamento delle tariffe	
Art.13 - Versamento delle tasse	
Art.14 - Rinnovo e proroga della concessione	
Art.15 - Anagrafe della concessione	

PARTE II - Disposizioni relative alle forme di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 l.a) e b) L.R. n. 18/95

.....
 CAPO I - commercio su aree di tipo A

Art.16 - Localizzazione , caratteristiche dimensionali e tipologiche	
Art.17 - Aree di mercato istituite	
Art.18 - Planimetrie	

CAPO II - Disposizioni relative al commercio su aree di tipo A e B

Art.19 - Criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'art.1 comma 2 lettere a) e b) della L.R. 1 marzo 1995 n.18.	
Art.20 - Criteri d'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.	
Art.21 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione/autorizzazione per il solo periodo di non occupazione.	
Art.22 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli	
Art.23 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione/autorizzazione	
Art.24 - Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita	
Art.25 - Commissione di mercato.	
Art.26 - Funzionamento della Commissione di mercato.	

CAPO III - Commercio su qualsiasi area in forma itinerante. (Tipo C)

Art.27 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore	
Art.28 - Rilascio nulla osta Art. 2 L.R. 18/95	
Art.29 - Tempo di sosta consentito	
Art.30 - Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività	
Art.31 - Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante	

CAPO IV - Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per le fiere - mercato o sagre

Art.33 - Definizione	
Art.33 - Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati o sagre	
Art.34 - Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere mercato	
Art.35 - Vendita a mezzo di veicoli	
Art.36 - Norme in materia di funzionamento delle fiere e del mercato	

CAPO V - Concessioni temporanee e mercati straordinari

Art.37 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità.....	
Art.38 - Coordinamento delle attività e dei progetti	
Art.39 - Mercati straordinari	
Art.40 - Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali	
Art 41 - Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico	

Art.42 - Normativa igienico-sanitaria
Art.43 - Rispetto della normativa Igienico-Sanitaria
Art.44 – Aree pubbliche
Art.45 – Divieti.....
Art.46 – Sanzioni.....

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.47 - Rinvio alle norme generali